CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. 0002742
del 23/02/2018 ore 12:20:57
Protocollo generale - Registro: U

FM/COO/af

Roma, 23 febbraio 2018

*Informativa n. 20/2018*

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Istituzione Portale Lavoro – Obbligo comunicazione telematica ai sensi art. 1, comma 1, L. n. 12/1979

Gentile Presidente,

come è noto, gli iscritti nell'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili possono svolgere tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, effettuando la preventiva comunicazione agli Ispettorati del Lavoro competenti per territorio, ai sensi dell'art. 1, L. 12/1979.

A partire dal 1 marzo 2018, la comunicazione di inizio attività non potrà più avvenire tramite le tradizionali modalità cartacee ma verrà gestita esclusivamente in via telematica, attraverso la compilazione e l'invio della modulistica informatizzata, che sarà resa disponibile sul portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, all'indirizzo www.ispettorato.gov.it.

L'utilizzo del Portale e delle modalità telematiche ivi previste rappresenta un obbligo soltanto per i professionisti che si accingono a fare la comunicazione per la prima volta, intendendo esercitare le attività giuslavoristiche dal 1° marzo in poi.

Al contempo, si rappresenta vivamente l'esigenza di procedere all'adempimento telematico anche per coloro che già esercitano tali attività, avendo già inviato in passato il modello cartaceo. Infatti, la comunicazione telematica è ritenuta fondamentale non solo per le esigenze di semplificazione e di efficienza amministrativa rappresentate nella Nota ministeriale allegata, ma anche per ragioni sostanziali legate alla possibilità di attestare in modo diretto ed immediato l'avvenuto adempimento dell'obbligo di comunicazione preventiva ex lege 12/1979 (es: ispezione ministeriale, contestazione del cliente o di terzi, validità della copertura assicurativa).

Conseguentemente, in quest'ultimo caso - caratterizzato dall'esistenza di una precedente e tuttora valida comunicazione - l'invio del modello telematico potrà essere effettuato liberamente dal momento dell'attivazione dei servizi telematici del Portale in poi e senza il rispetto di tempistiche particolari, essendo una facoltà e non un obbligo per il professionista interessato.

Dal punto di vista operativo, il Portale sarà accessibile tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). A tal fine, i professionisti interessati sono invitati ad acquisire in tempo le credenziali necessarie, seguendo le procedure indicate dall'Agenzia per l'Italia Digitale all'indirizzo https://www.spid.gov.it/richiedi-spid . Si ricorda, a tale proposito, che la normativa contenuta nel Codice dell'Amministrazione Digitale (e nelle regole tecniche emanate per la materia) impone a tutte le pubbliche amministrazioni di offrire l'accesso

ai servizi online tramite SPID. Pertanto, le stesse credenziali SPID ottenute seguendo la procedura richiamata, consentiranno al titolare di accedere ai servizi telematici delle altre pubbliche amministrazioni.

In merito alle modalità di comunicazione, il sistema richiede sostanzialmente la compilazione di una prima parte con i dati anagrafici ed i recapiti del professionista e di una seconda parte con i riferimenti degli ambiti territoriali dell'attività. Per quanto attiene a quest'ultima parte, con particolare riferimento all'espressione "*agli ambiti provinciali in cui sono situate le imprese che hanno affidato la tenuta del LUL al professionista*" riportata nella Nota n. 32/2018 si chiarisce - conformemente alle indicazioni acquisite direttamente presso il Ministero - che la comunicazione telematica deve essere effettuata a prescindere dalla circostanza che il professionista sia effettivamente tenutario del LUL ed in relazione alle province ove siano situate le imprese nel cui interesse si opera.

Si allega la Nota esplicativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 15 febbraio 2018, n. 32 sull'obbligo di comunicazione e sull'istituzione del Portale. Fermo restando che la comunicazione avviene esclusivamente con modalità telematiche, si allega, a titolo dimostrativo, anche una rappresentazione grafica del modello di comunicazione da parte dei professionisti.

Cordiali saluti.

Francesca Maione

INL.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0000032.15-02-2018

*Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro*

*Al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili*

*Al Consiglio nazionale forense*

Oggetto: obbligo di comunicazione da parte di avvocati e dottori commercialisti ai sensi dell'art. 1, comma 1, L. n. 12/1979 – istituzione portale.

L'art. 1 della L. n. 12/1979 stabilisce che "*tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro*".

Detti adempimenti possono essere altresì svolti dai professionisti iscritti all'Albo degli Avvocati o a quello dei Dottori commercialisti ed esperti contabili, i quali sono però tenuti a darne comunicazione agli Ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgerli.

La necessità di monitorare, da parte del personale ispettivo, l'effettivo rispetto degli obblighi comunicazionali in questione ha suggerito **la predisposizione di una apposita modulistica informatizzata** che, nel superare le precedenti modalità cartacee, consentirà agli Uffici di poter disporre di una vera e propria banca dati in cui saranno contenute tutte le informazioni relative ai professionisti che intendono operare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 12/1979.

La competente Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha dunque messo a disposizione degli Ispettorati del lavoro l'accesso alle predette informazioni, rinvenibili sul portale www.ispettorato.gov.it, consentendo una forte semplificazione delle attività di carattere accertativo rimesse al personale ispettivo.

Tale strumento rappresenta altresì una forte semplificazione per i professionisti i quali, **a far data dal 1° marzo p.v.**, lo utilizzeranno per effettuare la comunicazione di cui all'art. 1, della L. n. 12/1979 secondo le modalità di seguito indicate. Si rappresenta l'opportunità che tale comunicazione venga effettuata anche dai professionisti che hanno già ottemperato all'obbligo comunicazionale secondo le pregresse modalità, ciò al fine di semplificare ed accelerare eventuali controlli che dovessero essere avviati.

Si rappresenta altresì che il modello di comunicazione, di cui si allega una rappresentazione grafica in formato pdf – rinvenibile appunto sul portale istituzionale dell'Ispettorato nazionale del lavoro – si compone essenzialmente di due parti:

1) una prima parte dove vanno inseriti i **dati relativi al soggetto autorizzato** (Dati anagrafici, Residenza, Iscrizione all'Albo, Studio);

2) una seconda parte dove andranno indicati **gli ambiti provinciali in cui sono situate le imprese che hanno affidato la tenuta del LUL al professionista**, il quale è tenuto ad indicare la data iniziale e l'eventuale data finale del relativo incarico. La comunicazione andrà effettuata prima del compimento di qualsiasi atto gestionale riferibile all'attività delegata e andrà modificata ogniqualvolta venga ad aggiungersi o venga meno un ambito provinciale dove il professionista opera.

L'accesso al modello è consentito solo ed esclusivamente attraverso SPID; pertanto i professionisti sono invitati fin da subito a dotarsi di tale sistema di identità digitale.

Per le modalità di rilascio delle credenziali SPID si rimanda al seguente indirizzo internet:

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.

Il professionista può optare per qualsiasi gestore delle identità digitali abilitato a questa funzione e proposto nella pagina sopra citata. Selezionando uno di questi, è possibile sia consultare le principali informazioni sulla procedura di accreditamento per ottenere le credenziali, sia navigare al sito dedicato a tale scopo per avviarla concretamente.

Ogni comunicazione sarà tracciata con un apposito codice identificativo rinvenibile nella ricevuta di trasmissione.

Si ricorda che la comunicazioni in questione sono effettuate sotto la responsabilità del professionista ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e che, nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza, il personale ispettivo procederà alla verifica delle stesse. Qualora il personale ispettivo accerti l'assenza della comunicazione da parte del professionista, anche in riferimento ad uno specifico ambito provinciale, lo stesso personale comunicherà al competente Consiglio dell'ordine tale circostanza al fine dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

Utilizzando ormai una prassi consolidata, la Direzione generale dei sistemi informativi,

innovazione tecnologica, monitoraggio dati e comunicazione del Ministero del lavoro implementerà il repository centrale messo a disposizione degli ispettori del lavoro, sviluppando nuove funzionalità che consentiranno agli ispettori di accedere a tutte le comunicazioni effettuate dai professionisti, ricercandole, oltre che per dati anagrafici, anche per Provincia o scegliendo un anno di riferimento.

Il repository sarà accessibile anche al personale accreditato della Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso di questo Ispettorato, per le opportune attività di coordinamento.

| | |
|---|---|
| IL CAPO DELL'ISPETTORATO | IL DIRETTORE GENERALE<br>DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE |
| Dott. Paolo Pennesi | Dott.ssa Grazia Strano |

Al Consiglio Nazionale Forense
giurisdizionale@pec.cnf.it
urp@pec.cnf.it

Al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
consiglio.nazionale@pec.commercialisti.it

e p.c.

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
D.G. dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione

Oggetto: obbligo di comunicazione da parte di avvocati e dottori commercialisti ai sensi dell'art. 1, comma 1, L. n. 12/1979 – istituzione portale – nota n. 32 del 15.02.2018.

Si fa seguito alla nota prot. n. 32 del 15 febbraio u.s, inerente l'istituzione del portale di cui all'oggetto, per fornire le seguenti precisazioni.

Si evidenzia anzitutto che le comunicazioni cui sono tenuti i professionisti iscritti a codesti Ordini vanno effettuate, secondo le modalità semplificate che **saranno disponibili dal prossimo 1° marzo**, in relazione allo svolgimento di "*adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale*" (art. 1, comma 1, L. n. 12/1979), a prescindere dalla circostanza che il professionista sia effettivamente tenutario del LUL ed in relazione alle province ove siano situate le imprese nel cui interesse si opera, secondo quanto già chiarito con la nota n. 32 del 15 febbraio u.s.

Va altresì precisato che, sino alla data del 1° marzo p.v., eventuali comunicazioni andranno pertanto effettuate secondo le precedenti modalità.

Si sottolinea inoltre che, in relazione alle comunicazioni da effettuarsi agli Ispettorati della Regione Sicilia e delle Province autonome di Trento e Bolzano, salvo diverse intese che potranno intercorrere tra questo Ispettorato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed i predetti Enti autonomi, restano evidentemente ferme le previgenti modalità di assolvimento.

IL CAPO DELL'ISPETTORATO
Paolo Pennesi

Firmato digitalmente
da PENNESI PAOLO
C=IT
O=ISPETTORATO
NAZIONALE DEL
LAVORO/97900660586

# Comunicazione inizio attività gestione del personale ex art. 1, L. n. 12/1979

## Soggetto Autorizzato

Codice Fiscale*

Cognome* Nome*

Data nascita*

Comune nascita (Prov.)*

Cittadinanza*

## Residenza

Comune (Prov.)*

Indirizzo* CAP*

## Iscrizione all'Albo

Albo* N. Iscrizione*

Ordine*

## Studio

Comune (Prov.)*

Indirizzo* CAP*

Telefono* Fax

PEC* Email

# Comunicazione inizio attività gestione del personale ex art. 1, L. n. 12/1979

## Ambito esercizio attività

### Province

| Provincia* | Data Inizio Attività* | Data Fine Attività |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# Comunicazione inizio attività gestione del personale ex art. 1, L. n. 12/1979

## Dati invio

| | | | |
|---|---|---|---|
| Codice comunicazione* | | Data invio* | |
| Stato* | | | |